

N. R.G. 477/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2022 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

CONDOMINIO ██████████
(C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 50053 EMPOLI presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-

In data 22.11.2021, il Condominio ██████████ - ██████████ ha notificato alla signora ██████████ atto di precetto datato 19.11.2021 per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 16.335,50 oltre interessi al tasso legale in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 839/2010 del 31.7.2010 emesso dalla sezione distaccata di Empoli (FI) già notificato in data 27.9.2010 e divenuto definitivo per mancata opposizione.



A fronte di tale iniziativa esecutiva, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17.1.2022, la signora [REDACTED] ha convenuto dinanzi a questo Tribunale di Firenze in opposizione al richiamato atto di precetto il Condominio [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte per i motivi di cui in narrativa; - In tesi dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione essendo passati oltre 10 anni da quando lo stesso titolo era divenuto esecutivo. -Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al Condominio [REDACTED] per avere già ricevuto le somme ingiunte tramite giro di assegni per le varie compensazioni di cui in narrativa - condannare il Condominio [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. -con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.*

Nel richiamato atto di citazione parte attrice ha dedotto in buona sostanza le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:

- l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 839/2010 per essere trascorsi più di dieci anni tra la data in cui il decreto ha acquistato efficacia di giudicato [i.e. 8.11.2010] e la data di notifica dell'atto di precetto opposto [i.e. 15.12.2021];

- l'intervenuta compensazione tra il credito vantato dal Condominio a seguito dell'accordo transattivo stipulato in data 2.3.2020 tra il medesimo Condominio [REDACTED] ed il signor [REDACTED] già legale rappresentante delle società [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.r.l..

Con comparsa del 6.4.2022 depositata per via telematica in pari data il Condominio [REDACTED] ha contestato le ragioni dell'attrice opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna di questa alle spese legali.

Nella propria comparsa di costituzione il convenuto condominio contestava sia in fatto che in diritto la domanda attorea rilevandone in buona sostanza la infondatezza quanto alla eccepita prescrizione perché il relativo termine risulterebbe interrotto da plurimi atti e segnatamente dall'avvenuta notificazione in data 17.1.2012 di un precedente atto di precetto in rinnovazione, dalla notificazione in data 21.2.2012 di un atto di pignoramento immobiliare nonché dall'intervento svolto in data 15.12.2015 nell'esecuzione immobiliare [iscritta a ruolo con RGE n. 739/2013] promossa dalla



████████████████████ in danno della attrice opponente; quanto alla
eccepita compensazione perché il documento-accordo richiamato da controparte ovvero
il verbale del Consiglio di Condominio del 2.3.2010 non avrebbe contenuto obbligatorio
tra le parti sostanziandosi per tenore letterale e contenuti in una semplice dichiarazione
di intenti in ogni caso non vincolante per il condominio in assenza di approvazione da
parte della relativa assemblea essendo poi di formazione precedente al titolo esecutivo
da farsi quindi necessariamente valere in sede di opposizione allo stesso stante la
formazione del giudicato sui fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale
consacrato dal decreto verificatisi in epoca precedente.

Alla prima udienza differita ex art. 168-*bis* co. 5 c.p.c. al 5.5.2022 parte attrice
instava per la concessione di termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. mentre parte
opposta dato conto dell'esito negativo dell'esecuzione presso terzi promossa in forza del
precetto opposto ed eccepito per tale motivo la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. alla
prosecuzione della causa si opponeva chiedendo fissarsi udienza di discussione e
decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c. quindi il Tribunale stante la natura negoziale della
causa invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione presso un organismo
accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/2010. Fallito il tentativo di mediazione svolto
presso l'organismo di conciliazione all'udienza di rinvio del 22.9.2022 ritenuta la
causa matura per la decisione era da ultimo rinviata all'udienza del 16.12.2022 per la
precisazione delle conclusioni.

Con decreto di trattazione scritta del 20.11.2022 il Tribunale confermava
l'udienza del 16.12.2022 disponendo *“che la suddetta udienza si svolga secondo le
modalità previste dall' art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e
quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei
difensori e delle parti” ed ha assegnato alle “parti termine sino a sette giorni prima
dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre
giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, contenente le “sole istanze e
conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto
indicato in parte motiva”, rilevando che per le “udienze già fissate per la precisazione
delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di
precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà
alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei
termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche” invitando*



altresi *“i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbali di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”*.

Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale all'udienza tenutasi in forma cartolare del 16.12.2022 ha concesso termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Il Tribunale osserva come sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea debba essere dichiarata improcedibile come da dispositivo per i seguenti motivi.

L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato *“valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti”* sempre che non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento *“è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”* (art. 5, co. 2 D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.).

Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.

Non vi è dubbio, infatti, che l'intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale.

Nella fattispecie è documentale che con provvedimento reso direttamente in udienza del 5.5.2022 l'ufficio ha disposto l'esperimento di procedimento di mediazione. Si legge nella relativa ordinanza che *“al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”*.

Risulta altresì dal verbale di mediazione prodotto in atti che all'esito dell'ordinanza suddetta il procedimento mediatorio era attivato presso l'OCF di Firenze su istanza della parte opponente; che all'incontro avanti al mediatore del 27.6.2022 partecipava per [REDACTED] [REDACTED] solo l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in sostituzione del suo legale abogado [REDACTED] [REDACTED] mentre comparivano per parte



convenuta il signor [REDACTED] quale legale rappresentante-amministratore del Condominio [REDACTED] ed il suo legale; che il mediatore chiarito ai presenti l'importanza della partecipazione personale delle parti sostanziali chiedevano un rinvio del primo incontro anche al fine di consentire la partecipazione personale della parte attivante [REDACTED] e del suo legale; che il primo incontro veniva rinviato d'intesa tra i presenti al 16.9.2022; che a detto incontro nessuno compariva per parte attrice mentre erano presenti il signor [REDACTED] quale legale rappresentante-amministratore del Condominio [REDACTED] ed il suo legale.

Nessuna giustificazione risulta fornita, quanto alla posizione della [REDACTED] circa la mancata presenza del suo legale, né sono state addotte giustificazioni circa l'assenza in mediazione della medesima.

Il mediatore ha quindi dato atto della mancata comparsa dell'opponente ed ha chiuso la procedura con verbale di mancato accordo.

Tanto premesso in fatto, deve allora valutarsi la conseguenza sotto il profilo processuale della mancata partecipazione personale della parte opponente in sede di mediazione.

Sul punto ritiene questo Tribunale di far proprio e dar seguito all'autorevole e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in ragione del fatto che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse può aiutarle a trovare una soluzione che consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva, *“la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”* (cfr. Cass. n. 8473/2019, cit.).

Ne segue che, quando sia obbligatorio l'esperimento di procedimento di mediazione perché la causa verte sulle materie in cui la mediazione è obbligatoria *ex lege* ovvero perché la mediazione è disposta dal giudice, se la parte opposta non si attiva deve pervenirsi alla improcedibilità della domanda.

Ciò posto deve chiarirsi cosa deve intendersi per attivazione della parte onerata ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità.



E' da escludere che la stessa possa dirsi integrata dalla mera attivazione del procedimento di mediazione, senza l'effettiva partecipazione alla procedura della parte opposta.

Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni che sotto si richiamano.

L'art. 5, co. 2 D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. prevede che *"... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello"*.

Allo stesso tempo il comma 2-bis del medesimo articolo, così come introdotto dal D.L. n. 69/13 conv. nella L. n. 98/13, prescrive che la condizione di procedibilità della **domanda giudiziale** *"si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l'accordo"*.

Ad avviso di questo giudice il "primo incontro" cui allude la suddetta disposizione, non può che essere quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio, avanti al mediatore. D'altra parte, al primo incontro di fronte al mediatore deve non solo procedersi ad opera del mediatore ad una attività informativa circa la funzione e la modalità della mediazione, ma anche effettuarsi una vera e propria attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro.

Segue da quanto sopra che la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di attivare il procedimento, ferma restando la possibilità che esso possa essere attivato dalla controparte, e comunque di partecipare agli incontri avanti al mediatore.

Invero, se al primo incontro le parti possono raggiungere l'accordo, come si evince a contrario dalla disposizione citata, è evidente che esse devono prima di tutto partecipare effettivamente ad esso.

Ovvio che la mancata partecipazione alla mediazione della parte non onerata *ex lege* non potrà avere alcuna rilevanza ai fini della procedibilità della domanda attorea, non potendo certo la parte diligente subire un pregiudizio per la mancata collaborazione di quella che non ha interesse.

Ciò peraltro non esclude che la parte onerata abbia in ogni caso l'onere di partecipare agli incontri avanti al mediatore.



Va evidenziato infatti che la condizione di procedibilità legata all'esperienza del procedimento di mediazione, giusto il disposto della disposizione in argomento "Esperire una procedura" non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico.

Neppure d'altra parte a diversa conclusione può giungersi valorizzando il disposto di cui all'art. 8, co. 4-bis del D. Lgs. citato, secondo cui *"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, II co., c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*.

Ad una prima lettura, in effetti, tale disposizione sembrerebbe escludere che alla mancata partecipazione di una parte al procedimento possa seguire la sanzione della improcedibilità.

Le conseguenze sarebbero infatti solo quelle previste da tale norma, con riflessi quindi sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria.

Ad avviso del giudicante tale disposizione, alla luce della *ratio* della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell'istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata *ex lege*, sotto comminatoria di improcedibilità, all'esperienza della mediazione.

La logica dell'istituto, chiaramente, nel senso di onerare chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero proporre appello, non solo di promuovere la mediazione, ma anche di partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede.

In caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l'onere di esperire il procedimento mediatorio non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all'art. 8 citato.

Si renderebbe cioè possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, assicurando la procedibilità della propria domanda, semplicemente attivando il procedimento e non mediante "l'esperienza" dello stesso.



Venendo alla presente fattispecie, in conclusione, va quindi sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata *ex lege* che non compaia avanti al mediatore. Deve pertanto in proposito concludersi che la mancata partecipazione personale della parte opponente in sede di mediazione abbia comportato il mancato rituale esperimento di essa. Ciò comporta la improcedibilità della domanda ai sensi del citato art. 5, co. 2 del D. Lgs. citato.

Per la stessa ragione va dichiarata improcedibile anche la domanda ex art. 96 c.p.c..

II

Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.

Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).

Nel caso di specie, il Condominio [REDACTED] [REDACTED] è risultato vittorioso sulla domanda svolta da [REDACTED] [REDACTED] in applicazione del principio di causalità, l'attrice [REDACTED] va dunque condannata a rifondere integralmente le spese del processo in favore di parte convenuta liquidate con riguardo al *decisum*.

Difatti, quanto alla liquidazione delle spese, le stesse, a seguito della sopravvenuta emanazione del d.m. n. 147 in vigore dal 23.10.2022, si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l'attività difensiva in favore dei convenuti si è esaurita nella vigenza del detto d.m. 147/2022 (cfr. Cass. civ. s.u., 12.10.2012 n. 17046).

Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata al valore della causa compreso tra – Euro 5.200,00 e Euro 26.000 - in considerazione della natura documentale della lite si reputa congrua la liquidazione degli onorari ai parametri medi di tariffa per le tre fasi di giudizio oltre alla



fase di mediazione delegata per la complessiva somma di Euro 4.462,50 incluso il rimborso forfetario [15%] spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti del Condominio [REDACTED] Via [REDACTED]
- [REDACTED] ogni contraria domanda, eccezione o difesa disattesa:

- dichiara improcedibile la opposizione al precetto del 19.11.2021 e la domanda
ex art. 96 c.p.c.;

- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ.,

condanna

- [REDACTED] a rimborsare in favore di Condominio [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] le spese del presente giudizio che
liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro
4.462,50 [di cui Euro 48,80 per spese non imponibili] di cui Euro 919,00 per la fase di
studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 441,00
per attivazione mediazione ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale oltre CPA ed IVA
se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.

Così deciso in data 4.4.2023 dal Tribunale di Firenze.

Il giudice

dott. Stefano GUGLIELMI

